

**TRIBUNALE ROMA  
5 NOVEMBRE 1991**

**PRESIDENTE:** PLOTINO  
**ESTENSORE:** FERRONE  
**IMPUTATI:** REMONDINO, FAVA

**Inchieste giornalistiche su fatti di cronaca giudiziaria • Rappresentazione dei fatti in chiave problematica • Doverosità.**

**Reputazione • Lesione • Diritto di cronaca • Esimente • Requisiti.**

*Il diritto di cronaca è legittimamente esercitato quando ricorrono le seguenti condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità dei fatti narrati; 3) correttezza delle espressioni usate.*

**Reputazione • Lesione • Attribuzione di fatti determinati • Veridicità dei fatti narrati e accurato controllo delle fonti da parte del giornalista.**

*Il legittimo esercizio del diritto di cronaca, quale manifestazione della libertà di pensiero costituzionalmente protetta ancorché comporti la diffusione della notizia di un fatto disonorevole, presuppone la fedeltà dell'informazione, cioè l'esatta rappresentazione del fatto percepito dal cronista, il quale deve curare di rendere inequivoco il tipo di percezione, se diretta ovvero indiretta, derivandone, in tale seconda ipotesi, il debito riscontro dei fatti, comportamenti e situazioni per attribuire attendibilità alla notizia così percepita e poi trasmessa.*

**Inchieste giornalistiche • Rappresentazione obiettiva dei fatti • Doverosità.**

*Il giornalista, nel descrivere i fatti di cui è venuto a conoscenza, ha l'obbligo di rappresentare gli stessi così come li ha percepiti, evitando di effettuare tagli, aggiunte o commenti nel rispetto della insopprimibile libertà di valutazione da parte dei telespettatori.*

*Il giornalista, nel narrare fatti rispetto ai quali è ancora in corso un processo, deve astenersi dalla enunciazione di una verità certa ed assoluta dovendo rappresentare i fatti medesimi in chiave di problematicità.*

Con decreto del GIP del 18 giugno 1991 è stato disposto il giudizio nei confronti di Remondino Ennio e Fava Nuccio in ordine al reato loro ascritto in epigrafe.

L'azione penale era iniziata a seguito di querela proposta il 24 luglio 1990 da Ortolani Umberto, costituitosi parte civile dinanzi al GIP.

Il dibattimento si è celebrato alla presenza di entrambi gli imputati.

Prove richieste dalle parti ed ammesse: P.M.: Esame degli imputati; produzione documentale del comunicato ANSA del 30 aprile 1990; trascrizione della registrazione dell'inchiesta di Remondino trasmessa dal Tg 1 delle 20 in quattro puntate — dal 28 giugno 1990 al 2 luglio 1990 — già prodotta dalla difesa in sede di udienza preliminare e ritenuta autentica sull'accordo delle parti.

P.C.: Si è associata alla richiesta del P.M. relativa alla produzione del comunicato ANSA del 30 aprile 1990; ha prodotto, altresì, copia del libro « October Surprise », redatto da Barbara Honigger, ex collaboratrice del Presidente Reagan, cui si fa ampio riferimento prima nel comunicato suddetto e poi nell'inchiesta televisiva di cui in querela.

Espletata l'istruzione le parti hanno concluso come da verbale.

**IL FATTO.** — Il 30 aprile 1990 fu diffuso dalla sede di Stoccolma dell'agenzia ANSA un comunicato relativo all'ipotesi del coinvolgimento di Licio Gelli nell'omicidio di Olaf Palme, pubblicata lo stesso giorno dal quotidiano « Dagens Nyheter », in un articolo a firma di Olle

Alsen, uno dei più rappresentativi giornalisti svedesi.

Nel dispaccio di agenzia si legge: « Il noto giornalista Olle Alsen ricorda l'esistenza di un telegramma che parrebbe compromettere il capo della P2. Alsen riferisce, inoltre, che l'FBI starebbe indagando sull'assassinio di Palme ed attribuisce l'informazione ad una ex collaboratrice di Ronald Reagan, Barbara Honegger, che lo avrebbe appreso a sua volta da un agente dell'FBI. Nel suo articolo, Alsen ricorda che la Honegger ha scritto, in un libro intitolato « October Surprise », di aver saputo, sempre da un agente dell'FBI, che Gelli il 28 febbraio 1986, tre giorni prima dell'omicidio di Palme, aveva inviato un telegramma ad un esponente dell'Amministrazione americana: « Dite al vostro amico che l'albero svedese cadrà ».

Del telegramma, l'agente segreto — nome in codice « Racines », o « Y » (Ibrahim Razin — questo il suo nome vero —), aveva già dato notizia in un dibattito ad una radio di Los Angeles il 17 settembre 1988.

Alsen sostiene di aver avuto contatti con la persona cui era diretto il telegramma di Gelli, Philip Guarino, già vice presidente del Comitato Nazionale del partito repubblicano. Guarino avrebbe ammesso di avere conosciuto Gelli, ma di non ricordarsi del telegramma. Un portavoce della Commissione di inchiesta svedese che indagava sull'omicidio Palme ha affermato che « la pista italiana è di estrema rilevanza ».

La notizia dell'ANSA fu immediatamente ripresa dai quotidiani italiani; Repubblica la pubblicò il giorno seguente; su Epoca della settimana successiva apparve un lungo ed articolato servizio.

Il Remondino, che da sempre al Tg1 si era occupato di cronaca giudiziaria ed aveva specificatamente seguito le vicende della P2, — intervistando anche più volte Gelli —, avuto il dispaccio dell'ANSA, d'accordo con il Direttore FA-VA decise di lavorarci su per approfondire le notizie contenute nello stesso al fine di realizzare un servizio per il settimanale Tg1 sette. Va detto, per inciso, che tolto il settimanale dal palinsesto delle trasmissioni RAI per la concomitanza con i campionati mondiali di calcio, l'inchiesta andò in onda in quattro puntate sul Tg1 delle ore 20.

Acquisita copia dell'articolo del « Dagens Nyheter », Remondino venne a sapere, attraverso un collega in Svezia, che la notizia era stata fornita esclusivamente per telefono a Barbara Honegger, ad Olle Alsen e ad un giornalista di Copenhagen, dall'agente « Y » o « Ibrahim Razin » o « Osvald Lewinter », terzo nome con cui lo stesso era conosciuto. Nella circostanza apprese anche che doveva trattarsi di un ex agente della CIA, che viveva sotto falsa identità a Francoforte lavorando al « Semit » un giornale di cultura ebraica. Remondino, sulla scorta di tali informazioni, decise di mettersi in contatto con il Razin, perché sarebbe stato l'unico modo per riscontrare il contenuto della nota ANSA, prima ancora di poter pensare ad un approfondimento.

Raggiuntolo dopo vari tentativi, il Razin per telefono gli disse che di cose italiane sapeva poco o nulla ed aggiunse così, nel corso della conversazione — quasi fosse un fatto del tutto casuale, un particolare senza importanza — che aveva conosciuto Francesco Pazienza. Rimase di intesa che avrebbero dovuto risentirsi nello spazio di una settimana, dieci giorni. Remondino intese questo rinvio come il tempo occorrente al Razin per verificare la sua credibilità ed attendibilità professionale.

In attesa della seconda telefonata, si mise subito in moto per un primo riscontro e prese contatti a Genova con Francesco Pazienza, che aveva conosciuto ed intervistato nel corso di ben note vicende giudiziarie. Questi gli disse di non aver mai saputo di « Ibrahim Razin » né dell'agente « Y », ma quando sentì il nome « Osvald Lewinter » gli spiegò che la loro conoscenza, era avvenuta nel carcere di Manhattan dove, come è noto, fu detenuto per la vicenda Ior-Marcinkus. Aggiunse che Lewinter, detenuto per altro, entrato in contatto con lui nonostante fosse da mesi in regime di isolamento, era a conoscenza di tutti i fatti dello Ior e della P2, tanto che ipotizzò trattarsi di un « ratt », una spia, messa a bella posta a contatto con lui per carpirgli quanti più segreti possibile.

Apprese queste circostanze, Remondino si rese conto di trovarsi di fronte ad una pista interessante anche perché, in base alla sua esperienza professionale, gli apparve piuttosto insolito che un

americano sapesse tante cose della particolarissima vicenda italiana. Nel corso della seconda telefonata Razin accettò l'intervista e disse al Remondino di recarsi all'hotel Richmond di Ginevra, attendere una sua telefonata per fissare le modalità dell'incontro; di fronte alla precisazione che si sarebbe fatto un servizio televisivo, rispose che avrebbero trovato un *modus accomodandi*. Razin, infatti, per nascondere le sue sembianze, con il volto ridisegnato da un intervento di chirurgia estetica, si fece intervistare stando disteso su di un letto, indossando una casacca con su impressa la scritta « CIA » e con una federa di cuscino sulla testa, alla quale erano stati praticati due fori all'altezza degli occhi.

Nel corso dell'intervista, rispondendo ad una specifica domanda di Remondino disse che del telegramma di Gelli aveva appreso da un capo molto importante della mafia americana, di cui non poteva fare il nome. Precisò che: il telegramma era stato indirizzato a Philip Guarino, alto esponente del partito repubblicano; l'FBI aveva aperto un'inchiesta sulla vicenda: l'esistenza dello stesso risultava dagli archivi della National Security Agency, luogo di sua custodia; era stato inoltrato dall'America del sud, da una delle più meridionali regioni del Brasile; « secondo l'informazione più plausibile era stato inviato da un uomo chiamato Ortolani per Licio Gelli o su sua indicazione ».

Nel contesto generale dell'intervista, Razin parlò dei rapporti tra mafia americana, P2 e CIA, nonché delle trattative sul rilascio degli ostaggi americani da parte degli iraniani: trattative che ebbero grosse ripercussioni sull'elezione del presidente degli Stati Uniti, fornendo all'interlocutore la pressoché certezza della veridicità di quelle affermazioni.

Nella risposta conclusiva spiegò le spinte psicologiche e le motivazioni più intime che lo avevano convinto ad accettare un colloquio così delicato, importante e forse rischioso per la sua incolumità. « Attualmente — aggiunse — numerosi ex agenti si trovano nelle carceri degli Stati Uniti. La cosa tremenda di tutto ciò è che coloro che si trovano in prima linea vengono sempre lasciati in brache di tela, nei guai. Mentre i grossi nomi, dietro le quinte, se la cavano im-

punemente. È tempo che si ponga fine a questo ».

Terminata l'intervista con Razin, Remondino, messa al sicuro in Italia la cassetta con la registrazione e fattene più copie — nel ricordo di una équipe americana che, subito dopo aver intervistato lo stesso personaggio, ebbe un grave incidente — fece una serie di riscontri sia in Svezia che negli Stati Uniti.

Lavorò sul caso per circa due mesi; il dispaccio ANSA era arrivato sul suo tavolo in redazione il 30 aprile 1990 e l'inchiesta televisiva fu mandata in onda durante il Tg1 delle 20 in quattro puntate: 28 giugno 1990, 30 giugno 1990, 1 luglio 1990 e 2 luglio 1990.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Remondino, subito dopo l'intervista di Ginevra, iniziò una serie di accertamenti i cui contenuti furono: la vera identificazione del Razin; il ruolo da lui avuto all'interno della CIA; il fondamento e la veridicità della notizia riferita in merito al telegramma.

Le verifiche, svolte in un unico contesto, sia pure in forma parallela, da ultimo hanno finito con il coincidere e con l'integrarsi.

Rientrato dalla Svizzera, si recò a Genova da Francesco Pazienza, e gli fece volutamente ascoltare il nastro con su incisa la voce di Razin, senza mostrargli né immagini, né foto.

Pazienza riconobbe subito Lewinter dalla voce particolare, caratteristica e difficilmente confondibile.

Che l'agente « Y » o « Ibrahim Razin » o « Osvald Lewinter » fossero la stessa persona, Remondino già lo sapeva, avendolo appreso fin dal primo contatto con il giornalista svedese; il colloquio con Pazienza servì a stabilire che quella era la persona al corrente dei fatti della P2, dei suoi rapporti con la mafia americana e con la CIA.

Ebbe, poi, definitiva conferma della sua identità, della sua storia e del suo ruolo in America da Barbara Honegger e da Richard Brunnegher, un ex agente dalla CIA assolto dal Tribunale di Portland dal reato di diffamazione in un procedimento intentato contro di lui dal Governo degli Stati Uniti per una serie di accuse mosse a Bush e per aver dichiarato di essere un agente della CIA,

circostanza quest'ultima, definita falsa nel capo d'inculpazione.

Remondino, attraverso i suoi accertamenti, riuscì a sapere che Osvald Lewinter, di origine israeliana e di religione ebraica, emigrato negli Stati Uniti all'età di cinque anni, è persona estremamente colta; parla correttamente setteotto lingue, compresi il farsi ed il persiano, buon conoscitore anche della Divina Commedia. Entrato stabilmente nella CIA, — come confermato da un servizio della televisione svizzera-tedesca — fino al 1984 fu il numero 2 dell'organizzazione in Europa. Nello stesso anno fu arrestato in Germania per traffico di sostanze da taglio degli stupefacenti e fu cacciato dalla CIA; sarebbe dovuto andare in pensione per limiti di età l'anno successivo. Della sua vita attuale si è detto prima e trova perfetta rispondenza il suo impegno nella rivista « Semit » per le sue origini etniche e religiose.

Finito in un gruppo di « peridenti » all'interno di faide della CIA, avrebbe rilasciato l'intervista avendo come *primum movens* la volontà di accusare l'establishment americano e Philip Guarino, sempre nell'ottica delle rivalità interne dell'organizzazione, muovendosi sulla falsariga di Brunnegher. Razin avrebbe inteso lanciare un chiaro messaggio negli Stati Uniti; la notizia sul telegamma, relativo alla morte di Palme firmato da Gelli e spedito da Ortolani sarebbe stata quasi un'appendice a tutto un discorso particolare e complesso.

Da quanto letto si evince che il Remondino correttamente riscontrò l'identificazione, il ruolo professionale e la spinta psicologica dell'intervistato.

Quanto al fondamento della notizia, dopo i primi riscontri fornitigli da Olle Alsen, Remondino intervistò Ansor Vebro, commissario della polizia criminale di Stoccolma che coordina ancora le indagini sull'omicidio Palme. Pur senza dare una risposta precisa, dovendo mantenere il più rigoroso riserbo sulle indagini in corso nel pieno rispetto del segreto istruttorio, Vebro finì con il confermare indirettamente l'esistenza di una trama investigativa sulla pista americana connessa al telegamma di Gelli. Nel ribadire che si indagava a trecentosessanta gradi, seguendo tutte le ipotesi, finì con il definire quel filone « abbastanza interessante ».

A Washington Remondino andò per incontrare Philip Guarino, previo appuntamento. L'esponente del partito repubblicano, che nel corso della telefonata preliminare aveva mostrato di conoscere bene quelle tematiche, in forma lapidaria disse: « non so niente di tutto questo »; vide per un attimo il giornalista nell'atrio del palazzo del partito e lo pregò di attendere pochi minuti. Dopo circa mezz'ora Remondino fu raggiunto da un addetto stampa che negò la disponibilità di Guarino a rilasciare dichiarazioni, sconfessando in un certo senso gli accordi presi precedentemente per telefono, e addirittura negò, nel corso del breve dialogo, che vi fosse una conoscenza diretta con Gelli.

Nel contatto con Alsen, come si legge dal dispaccio dell'ANSA, Guarino aveva invece ammesso la conoscenza di Gelli. La stessa emerge, del resto, dagli atti della commissione parlamentare sulla P2. Risulta altresì che fu Guarino ad introdurre Gelli nel 1981 alla Casa Bianca dove partecipò ad un pranzo di celebrazione per l'elezione di Reagan; nella circostanza l'atteggiamento di Guarino fu a dir poco sconcertante; preso, forse alla sprovvista dalla telefonata di Remondino accettò sulle prime il dialogo, ma di fronte all'ipotesi di un'intervista — tra l'altro con un cronista italiano — che avrebbe potuto essere compromettente per la sua posizione politica, si tirò indietro in maniera estremamente goffa, negando, tramite il suo portavoce, fatti accertati in forma istituzionale dalla Commissione Parlamentare, dimenticando le ammissioni fatte con Alsen, ed alimentando in questo modo nel suo mancato interlocutore ed in chi apprese da lui quei fatti — i milioni di italiani che videro il Tg1 delle 20 del 1 luglio 1990 — la cultura della perplessità, del dubbio e del sospetto.

Remondino decise, a quel punto, di contattare l'ispettore Maclug dell'FBI, la fonte di Barbara Honegger, di cui si parla in « October Surprise ». Costui, come si legge nel libro e come confermato dalla Honegger, le aveva telefonato nel febbraio del 1990 per dirle che l'FBI aveva riaperto le indagini sull'omicidio Palme e che del Telegamma di Gelli aveva modo di parlare direttamente con Ibrahim Razin, non appena appresa la circostanza da un uomo chiamato Paul

Barrio. Maclug declinò l'invito di Remondino, spiegandogli di non poter rilasciare dichiarazioni per regolamento.

Il giornalista si rivolse allora a Bill Carter, un addetto stampa dell'FBI, persona che, sia pur con la dovuta forma, avrebbe potuto dargli conferma dell'indagine. Carter, alla precisa domanda, rispose che non poteva dir nulla per questioni di correttezza: una richiesta in tal senso avrebbe dovuto essere avanzata non da un giornalista, ma dai canali istituzionali svedesi che, a loro discrezione, avrebbero potuto rendere nota la notizia.

La scarna risposta di Carter confermò indirettamente l'esistenza della pista americana nell'omicidio Palme, sia pure con il riserbo dovuto nei confronti del governo svedese. Diversa sarebbe stata la sua risposta di fronte ad un'ipotesi di lavoro totalmente infondata: avrebbe smentito in modo chiaro senza tema di apparire scortese. La Honegger, viceversa, in un'intervista al Remondino, spiegò che l'FBI stava interessandosi di quanto detto precedentemente dal Razin, riportando puntualmente tutte le notizie avute da Maclug.

L'ultimo tassello all'inchiesta fu fornita al giornalista del Tg1 da Brunnegher, l'ex agente della CIA di cui si è detto prima; teste assolutamente credibile, la cui attendibilità era stata riconosciuta da una sentenza emessa da una giuria.

Brunnegher, ex professore universitario, ex pilota in Vietnam, dall'inizio degli anni '70 — a suo dire — fu incaricato di creare strutture occulte in Europa, in Svizzera ed in Italia specificamente, per consentire le operazioni « coperte » della CIA ed i traffici clandestini attraverso la P2, con cui ebbe contatti dal 1969 al 1980.

Parlò di ingenti somme di denaro, talvolta da lui consegnate personalmente — in certi periodi fino a dieci milioni di dollari al mese — inviate dall'America alla P2 per contrabbandare armi, droga e, soprattutto, per destabilizzare. Spiegò che si erano serviti della P2 per creare situazioni favorevoli all'esplosione del terrorismo in Italia ed in altri paesi europei agli inizi degli anni '70, fatti che ebbero gran peso perché ci furono governi che caddero in seguito a questa situazione. Aggiunse che Gelli non era il

capo della P2, ma l'uomo con il quale la sua « organizzazione » ed egli personalmente normalmente trattavano. Lo aveva incontrato più volte ed in particolare ricordò un appuntamento in Argentina durante la guerra delle Falkland; due gli argomenti in discussione: un finanziamento per la P2 ed una fornitura di armi. A supporto di queste affermazioni diede al giornalista la copia di una ponderosa documentazione bancaria, immediatamente consegnata dal Remondino, appena tornato in Italia, alla Autorità Giudiziaria per quanto di competenza.

Dall'incontro con Brunnegher, Remondino ebbe conferma ulteriore della frequentazione di Gelli con particolare ambienti americani, cose già emerse, del resto, nel corso di più gravi ed importanti inchieste e che confermavano effettivamente tutte le affermazioni del Razin.

Nessun accertamento fu svolto sul collegamento tra Gelli ed Ortolani e sull'eventualità che quest'ultimo aveva spedito il telegramma. Remondino lo ritenne superfluo.

Gelli, all'epoca dei fatti, era latitante in Sud America, e, da molti atti della Commissione Parlamentare, risultava che fosse in Brasile; Ortolani è cittadino brasiliano ed in quel tempo viveva nella parte più meridionale di quello Stato; entrambi interni alla P2 ed estremamente legati tra loro, come emerso dagli atti della Commissione Parlamentare e da numerose inchieste giudiziarie. L'accostamento dei nomi di Gelli e di Ortolani fatti da Razin, premesse queste considerazioni, conferiva un senso di assoluta veridicità alla notizia.

Del resto Remondino ha chiarito come delle parole di Razin non venisse fuori nei confronti di Gelli un'accusa di concorso in omicidio; questi, saputa la notizia attraverso una sua rete informativa, tre giorni prima dell'evento provvede a comunicarla subito a chi riteneva più opportuno. Il giornalista, che ben conosce Gelli per averlo intervistato più volte e le vicende della P2 per averle seguite personalmente, ha spiegato che quel modo di fare rientrava nella sua logica di potere e di favoritismo: saputo un fatto, lo comunicava accreditandolo come proprio, come un meccanismo di potere suo. Nel caso di specie per comu-

nicare la notizia della « caduta dell'Albero svedese », si sarebbe servito della collaborazione di un altro membro della P2 da sempre a lui estremamente legato, magari tenuto anche all'oscuro del vero senso del testo del telegramma. Razin riferì questa circostanza con estrema naturalezza senza marcare alcunché su Ortolani: « è partito con la firma di Licio Gelli ed era diretto a Philip Guarino. È stato inoltrato dall'America del Sud, da una delle regioni più meridionali del Brasile. Secondo l'informazione più plausibile è stato inviato da un uomo chiamato Ortolani per Licio Gelli o su sua indicazione ». Fu lo stesso intervistato a porre in chiave problematica il riferimento alla spedizione curata da Ortolani, mentre — attesi tutti i riscontri effettuati — può ritenersi pressoché certa l'esistenza del telegramma.

Nel contesto dei compiti precipuamente attribuiti all'ente televisivo di Stato e nell'ottica del servizio di informazione che esso deve rendere ai cittadini, fu quindi verificata dal direttore del Tg1 e da Remondino la veridicità della notizia contenuta nel dispaccio ANSA del 30 aprile 1990.

Il Tg1 si era già occupato nei mesi precedenti a più riprese degli intrecci tra traffico d'armi e di stupefacenti, già ventilati in passato come moventi a cause dell'omicidio Palme; era perciò necessario approfondire l'argomento, quanto mai interessante per i telespettatori, vista la ventilata implicazione di Gelli, nella prospettiva di un filone di indagini nuove.

Direttore e giornalista agirono nel pieno rispetto del diritto-dovere di informazione trovandosi di fronte ad una notizia di estrema rilevanza e di interesse generale.

Si legge al riguardo: « il diritto di cronaca rientra nelle categorie dei diritti pubblici soggettivi riconosciuti dall'art. 21 della Costituzione ed è legittimamente esercitato quando ricorrano le seguenti condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio lavoro di indagine) dei fatti narrati; 3) correttezza delle espressioni usate » (Trib. Roma 14 luglio 1989).

Ed ancora: « Il legittimo esercizio di cronaca, quale manifestazione della li-

bertà di pensiero costituzionalmente protetta ancorché comporti la diffusione della notizia di un fatto disonorevole, presuppone la fedeltà dell'informazione, cioè l'esatta rappresentazione del fatto percepito dal cronista, il quale deve curare di rendere inequivoco il tipo di percezione, se diretta (cioè di conoscenza personale, per relazione immediata con la realtà descritta e di chi la descrive) ovvero indiretta (cioè di conoscenza attraverso l'interpolazione di altra persona, sia o meno nominata), derivandone, in tale seconda ipotesi, il debito riscontro dei fatti, comportamenti e situazioni per attribuire attendibilità alla notizia così percepita a poi trasmessa » (Cass. civ., 29 settembre 1990 n. 8963). Nel caso in esame, per quanto esposto, emerge chiara l'utilità sociale dell'informazione; il lungo ed approfondito lavoro di indagine effettuato.

È indispensabile aggiungere che non ci si limitò a mandare in onda la sola intervista di Razin, ma si ritenne opportuno inserirla in una inchiesta di quattro puntate in cui si diede contezza di tutti gli accertamenti espletati e dei riscontri trovati.

Da tutto il testo dell'inchiesta si evince come essa fu proposta in chiave di assoluta problematicità: non fu enunciata una verità certa ed assoluta, ma fu esposta una serie di elementi certi che connotavano una realtà alquanto complessa.

L'intervista di Razin fu mandata in onda intera, senza tagli o aggiunte di sorta, pressoché priva di commenti, perché gli spettatori fossero giustamente informati ponendosi da soli i dovuti interrogativi. Nella puntata immediatamente successiva, quella del 1 luglio 1990, nel contesto obbiettivo di tutta l'inchiesta fu letta la smentita di Ortolani.

« L'avvocato Umberto Ortolani riferendosi al servizio sull'uccisione di Palme trasmesso ieri dal Tg1, ha respinto quanto affermato dall'ex agente della CIA Ibrahim Razin circa il suo coinvolgimento nell'invio di un telegramma dal Brasile a firma di Licio Gelli, telegramma che prevedeva l'assassinio del premier svedese. Ortolani giudica la notizia priva di ogni fondamento e fantastica ed afferma di non essersi mai occupato di questioni del genere nel corso del suo lavoro con Gelli. Secondo Ortolani ci si trova di fronte ad una manovra di carat-

tere politico dovuta ad un maniaco o ad altri interessi ». Questa smentita fu posta in grande risalto nell'edizione del telegiornale ed ebbe uno spazio di circa un minuto che, in termini televisivi, soprattutto durante il telegiornale, significa moltissimo.

Posta in termini di assoluta obiettività e di doverosità, la smentita rientrò anche nel contesto problematico di tutta l'inchiesta Razin.

Appare, pertanto, evidente che l'addebito contestato nel capo di imputazione fa riferimento ad una condotta che

rientra pienamente nel diritto di cronaca senza illeciti inserimenti di fantasia o amplificazioni diffamatorie.

Remondino, e con lui il direttore Fava, agirono nella realizzazione dell'inchiesta nel più assoluto esercizio del diritto di cronaca: vanno, pertanto, assolti perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M. — Letto l'art. 530 cod. proc. pen. assolve Remondino Ennio e Fava Antonio Nuccio perché il fatto non costituisce reato dall'imputazione loro ascritta.

## INCHIESTE GIORNALISTICHE E TUTELA DELL'ONORE

La sentenza in epigrafe presenta un indubbio interesse poiché affronta una

delle più complesse tematiche relative al diritto di cronaca: l'individuazione del confine tra informazione lecita ed informazione diffamatoria e, conseguentemente, la determinazione del contenuto dell'onere di diligenza a carico del giornalista nel controllo della verità dei fatti narrati.

Si tratta, in sostanza, del problema del bilanciamento tra due interessi costituzionalmente protetti: la libertà di manifestazione del pensiero ed il diritto all'onore<sup>1</sup>, problema la cui soluzione presenta un elevato grado di difficoltà a causa della coesistenza di due esigenze: evitare, da un lato, di aderire alla c.d. concezione funzionale della informazione<sup>2</sup> e riconoscere, dall'altro, la funzione sociale dell'attività giornalistica nel quadro del diritto-dovere di informare l'opinione pubblica nella insostituibile dialettica dei giudizi.

La giurisprudenza risulta, ormai, concorde nell'individuazione delle condizioni alle quali è subordinata la legittimità dell'esercizio del diritto di diffon-

<sup>1</sup> Sulla determinazione del concetto di onore v. C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, p. 44 ss.; E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974; V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985; A. MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, Padova, 1989, p. 177 ss.

<sup>2</sup> Per il riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero come diritto individuale v. C. ESPOSITO, *op. cit.*, p. 7 ss. In argomento v. anche V. CRISAFULLI, *Problematica della « libertà di informazione »*, in *Il Politico*, 1964, p. 294; P. BARILE, *La libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. dir.*, vol. XXIV, Milano, 1974, p. 428 ss.

dere le notizie ed i relativi commenti<sup>3</sup>. Le condizioni in presenza delle quali l'esercizio del diritto di cronaca è legittimo (anche se ne derivano conseguenze pregiudizievoli per l'altrui reputazione) sono « l'utilità sociale dell'informazione; la verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) degli avvenimenti; la forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione... »<sup>4</sup>.

Le condizioni appena enunciate, dunque, delineano i contorni del diritto di cronaca in quanto causa di giustificazione che elimina l'antigiuridicità del fatto commesso. Non sembra, pertanto, che in questa impostazione ci sia contrasto con la garanzia costituzionale della libertà di espressione poiché l'art. 21 della Costituzione non definisce il diritto di cronaca come illimitato ed assolutamente prevalente rispetto ad ogni altro diritto, parimenti garantito, con la conseguenza che l'esercizio del medesimo deve avvenire entro e non oltre i limiti posti dall'intero ordinamento, compresi quelli che si desumono dalle regole di probità e correttezza professionale.

Risulta, a questo punto, interessante tentare di chiarire entro quali limiti il giornalista possa invocare l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca.

Per quanto concerne « l'utilità sociale dell'informazione » è stato osservato<sup>5</sup> che tale limite costituisce non già una semplice condizione per il lecito esercizio del diritto di cronaca ma il presupposto per l'esistenza di tale diritto, nel senso che, soltanto in presenza di una utilità della notizia rispetto ad una crescita civile e consapevole della società, può ritenersi ammessa la divulgazione della notizia medesima<sup>6</sup>.

È innegabile, peraltro, la difficoltà di individuare con certezza assoluta le ipotesi nelle quali la notizia riveste una utilità sociale. Il problema si pone con particolare evidenza rispetto alle notizie concernenti la vita privata delle persone che svolgono una pubblica funzione<sup>7</sup>.

Con riferimento, inoltre, alla cronaca giudiziaria è opportuno precisare che essa, pur rispondendo all'esigenza di soddisfare l'interesse generale alla informazione sui fenomeni di criminalità, deve ritenersi illecita qualora si risolva in una intrusione nella dimensione privata e fa-

miliare delle vittime e degli imputati, realizzata al solo scopo di soddisfare la morbosa curiosità del pubblico<sup>8</sup>.

<sup>3</sup> Cass. 23 gennaio 1984, Franchini, in *Cass. pen.*, 1985, p. 1539; Cass. 18 ottobre 1984, in *Foro it.*, 1984, I, p. 2711; Cass. 15 novembre 1984, Zollo, in *Riv. pen.*, 1985, p. 1037; Cass. 3 maggio 1985, Ruschini, *ibidem*, 1986, p. 730; Cass. 23 aprile 1986, Emiliani, *ibidem*, 1987, p. 602. Conformi le decisioni della giurisprudenza di merito. Si vedano tra le altre: Trib. L'Aquila 17 gennaio 1985, Viglietta, in *Nuovo dir.*, 1985, p. 245; Trib. Bologna 22 dicembre 1986, Ferrari, in *Resp. civ.*, 1987, p. 296; Trib. Roma 17 aprile 1987, in questa *Rivista*, 1987, p. 989; Trib. Roma 2 novembre 1989, Fazzolari, in *Foro it.*, 1990, II, p. 258; App. Milano 24 novembre 1989, in questa *Rivista*, 1990, p. 487. In dottrina v. G. ARMATI-G. LA CUTE, *Profili penali delle comunicazioni di massa*, Milano, 1987, p. 127 ss.; A. MANNA, *La disciplina dell'informazione tra diritto civile e diritto penale*, in questa *Rivista*, 1988, p. 57.

<sup>4</sup> Così Cass. 18 ottobre 1984, *cit.* Per un commento alla sentenza v. E. SCALFARI, *Il Tribunale del Grande Fratello*, in *La Repubblica*, 21 ottobre 1984; P. BARCELLONA, M.S. GIANNINI, S. RODOTÀ, *L'attacco della Cassazione alla stampa. Parlano i giuristi*, *L'Unità* del 21 ottobre 1984 e *Il decalogo del cronista divide anche i giudici*, in *La Repubblica* del 23 ottobre 1984; A. DALL'ORA, *Si crea il cronista robot*, in *Il Corriere della Sera* del 22 ottobre 1984; G.B. FERRI, *Tutela della persona e diritto di cronaca*, in *Quadrimestre*, 1984, p. 614 ss.; S. FOIS, *Il c.d. decalogo dei giornalisti e l'art. 21 della Costituzione*, in questa *Rivista*, 1985, p. 152; G. GIACOBBE, *Noterelle minime in margine ad una sentenza contestata*, *ibidem*, 1985, p. 163; F. MOROZZO DELLA ROCCA, *Controllo di legittimità e giurisprudenza consolidata*, *ibidem*, 1985, p. 166.

<sup>5</sup> A. ALBAMONTE, *Il diritto di cronaca quale causa di giustificazione dei delitti contro l'onore a mezzo stampa, con particolare riguardo alla putatività*, in *Cass. pen. Mass.*, 1977, p. 578; v. anche A. LOJODICE, *Informazione (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, p. 483.

<sup>6</sup> Per un approfondimento del concetto di utilità sociale v. in dottrina G. VASSALLI, *Libertà di stampa e tutela penale dell'onore*, in *Arch. pen.*, 1967, p. 23 ss.; P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971, p. 54 ss. In giurisprudenza, tra le altre, Cass. 13 febbraio 1985, Criscuoli, in *Giust. pen.*, 1986, II, p. 621; v. anche Cass. 14 giugno 1988, Sechi, in questa *Rivista*, 1990, p. 628 la quale considera l'utilità sociale della informazione inseparabilmente legata alla veridicità della stessa.

<sup>7</sup> Per quanto concerne la c.d. dimensione esponenziale ed espositiva della persona v. G.A. GIANZI, *La rilevanza sociale delle notizie con riguardo alla qualità del soggetto passivo della diffamazione*, in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, p. 123 ss. In argomento v. anche AA.VV., *Il riserbo e la notizia, atti del Convegno di studio di Macerata 5 e 6 marzo 1982*, Napoli, 1983.

<sup>8</sup> In ordine alle problematiche connesse alla ripresa televisiva dell'udienza penale v. G. PECORELLA, *Il fotografo nell'aula giudiziaria penale, il diritto di cronaca giudiziaria e il diritto alla riservatezza della immagine*, in *Giust. pen.*, 1980, III, p. 178 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *Ripresa televisiva dell'udienza penale e tutela della personalità*, in questa *Rivista*, 1985, p. 983; in giurisprudenza v. Trib. Roma 5 luglio 1989, *ibidem*, 1990, I, p. 138. Con riferimento, poi, alla informazione su vicende di litigiosità interpretata v. Pret. Roma 11 gennaio 1989, in questa *Rivista*, 1989, p. 496; Pret. Roma 23 gennaio 1990, *ibidem*, 1990, II, p. 596.



Dalle considerazioni appena formulate con riferimento alla cronaca giudiziaria ed alla divulgazione di notizie attinenti alla sfera privata delle persone di vasta notorietà, emerge chiaramente la stretta connessione tra diritto all'onore e diritto alla riservatezza al punto che la tutela del primo realizza, contestualmente, la protezione della seconda. Al riguardo è stato osservato<sup>9</sup> che il riferimento del limite dell'interesse pubblico alle offese alla reputazione deriva proprio dalla mancanza di un vero e proprio *Indiskretionsdelikt* (ovviamente prima dell'introduzione dell'art. 615-bis, cod. pen.).

La seconda condizione alla quale è subordinata la legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca è la forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione (c.d. continenza).

La sentenza 5259/84 (v. nota n. 4) ha individuato con particolare minuziosità, le situazioni in cui la condizione predetta non è rispettata dal giornalista. Il limite della continenza non è osservato nell'eventualità in cui la forma dell'esposizione sia eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire. Deve, in altri termini, ritenersi diffamatorio l'uso di espressioni « inutili » o non pertinenti al contesto che si vuole descrivere<sup>10</sup> e dalle quali risulti un pregiudizio all'onore. La giurisprudenza, al riguardo, ha stabilito che la critica, pur potendo essere aspra e pungente, non può tra-

scendere in attacchi personali che aggrediscono l'altrui sfera morale<sup>11</sup>. È stato, giustamente, osservato<sup>12</sup> che « la correttezza della forma segue ad una giusta esigenza di funzionalità della cronaca rispetto al perseguimento dell'interesse pubblico: la forma non civile, aggressiva, sleale, inutilmente ambigua si dimostra superflua rispetto all'obiettivo della informazione dell'opinione pubblica proprio della cronaca ».

La forma della critica, poi, non è civile se « difetta di serenità, e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto » (così testualmente la sent. n. 5259/1984)<sup>13</sup>.

La Corte di Cassazione, peraltro, nella sentenza testé richiamata, ha enunciato il principio secondo il quale la forma della esposizione non è civile « quando non è improntata a leale chiarezza » ed ha aggiunto che il difetto intenzionale di leale chiarezza è più pericoloso, talvolta, di una notizia falsa o di un commento triviale. La Corte ha elencato, quindi, le ipotesi in cui ricorre lo sleale difetto di chiarezza il quale è stato, così, individuato nel « sottinteso sapiente »; negli « accostamenti suggestionanti »; nel tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o nell'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui vengono riferite alcune notizie c.d. neutre al fine di indurre il lettore a recepire, più o meno consapevolmente, le valutazioni soggettive del giornalista e, in ultimo, nelle vere e proprie insinuazioni<sup>14</sup>.

Non sembra possa essere negato, pertanto, che — molto spesso — sono proprio le aggettivazioni sensazionalistiche, i toni enfaticizzati a caratterizzare le inchieste giornalistiche. Non mancano, infatti, trasmissioni televisive le quali propongono servizi filmati che, attraverso l'accostamento di alcuni fatti e/o persone presentati in modo scandalistico, insinuano — maliziosamente — l'appartenenza di determinati soggetti ad associazioni criminali realizzando, così, un contropotere indiziario parallelo a quello che si svolge nelle aule giudiziarie.

Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che « costituisce requisito fondamentale ed impretermittibile del diritto di informazione e di critica la cosiddetta

<sup>9</sup> A. MANNA, *Diritto di cronaca: realtà e prospettive nel delitto di diffamazione a mezzo stampa*, in *Giur. cost.*, 1984, I, p. 777.

<sup>10</sup> Trib. Roma 24 maggio 1985, Ferrarotti, in *Foro it.*, 1987, II, p. 253, con nota di M. DALLACASA; Trib. Livorno 20 gennaio 1986, Matelli, Liuzzi, in questa *Rivista*, 1986, p. 903; Trib. Roma, 24 febbraio 1989, *ibidem*, 1989, p. 936.

<sup>11</sup> Trib. Roma 3 ottobre 1986, Calderoni, in *Foro it.*, 1987, II, p. 168; Trib. Monza 15 maggio 1989, Montanelli, in questa *Rivista*, 1989, p. 939.

<sup>12</sup> E. Musco, *Stampa (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, p. 646.

<sup>13</sup> Sul limite della obiettività cfr. anche Cass. 27 agosto 1980, Luridiana, in *Giust. civ.*, 1980, I, p. 2380; Cass. 12 gennaio 1982, Lo Greco, in *Giust. pen.*, II, p. 656; Cass. 11 marzo 1982, Pandolfo, *ibidem*, 1983, II, p. 48.

<sup>14</sup> Per una critica a questa posizione giurisprudenziale, la quale finirebbe con il legittimare un diritto penale dell'atteggiamento interiore (del giornalista) v. A. MANNA, *La disciplina dell'informazione fra diritto civile e diritto penale*, cit., 1988, I, p. 60.

continenza e, cioè, l'utilizzazione di forme espositive prive di un contenuto aggressivo inessenziale alla corretta e compiuta divulgazione e valutazione dell'avvenimento... sicché, in congrui casi, può rivestire carattere ingiurioso anche l'attribuzione di fatti realmente avvenuti ed accertati, quando ciò accada per mera malevolenza ed insolentemente »<sup>15</sup>. « All'indagine giornalistica si frappone il limite della dignità personale... essendo palesemente vietato affacciare — contro la certezza inoppugnabile o la ragionevole presunzione di realtà — gravi elementi di sospetto a carico di chiechessia o anche solo formulare, nei confronti di questi, un'ipotesi insinuante, anche velatamente, di responsabilità di qualsiasi natura »<sup>16</sup>.

Con particolare riferimento, inoltre, alle insinuazioni — che spesso caratterizzano le inchieste giornalistiche — la giurisprudenza ritiene sussistere la lesione dell'onore e dell'identità personale dell'uomo politico in presenza di un articolo che si esprime attraverso il dire ed il non dire, il fare intendere, l'allusione sottile<sup>17</sup>.

E doveroso, peraltro, precisare che in materia di informazione politica e sindacale la giurisprudenza<sup>18</sup> pare consentire una maggiore libertà di linguaggio nella formulazione di critiche e censure.

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti<sup>19</sup> ritengono, comunque, che la critica non possa trasmodare in attacchi personali volti a ferire, su un piano individuale, la figura morale del soggetto aggredito, senza alcuna finalità di pubblico interesse, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata, proporzionata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui penalmente protetta.

La sentenza del Tribunale penale di Roma, peraltro, risulta meritevole di particolare approfondimento non soltanto per aver confermato l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale ormai prevalente in materia di limiti del diritto di cronaca ma soprattutto per quanto concerne il profilo della « diligenza » con cui il giornalista deve adoperarsi nella verifica della verità dei fatti oggetto della inchiesta che egli stesso conduce. Si legge, infatti, nella sentenza « non ci si limitò a mandare in onda la sola in-

tervista di Razin, ma si ritenne opportuno inserirla in una inchiesta di quattro puntate in cui si diede contezza di tutti gli accertamenti espletati e dei riscontri trovati. Da tutto il testo dell'inchiesta si evince come essa fu proposta in chiave di assoluta problematicità... ».

I giudici romani confermano, approfondendolo, un orientamento consolidato in giurisprudenza: l'esercizio del diritto di cronaca non può essere disgiunto dall'uso legittimo delle fonti di informazione. Il giornalista deve, cioè, esaminare, controllare e verificare i fatti narrati in funzione dell'assolvimento dell'obbligo inderogabile di rispettare la verità essenziale dei fatti (cfr. art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69)<sup>20</sup>.

<sup>15</sup> Trib. Varese 30 settembre 1986, in questa *Rivista*, 1987, I, p. 225; cfr. anche Appello Milano 24 novembre 1989, *cit.* Appare meritevole di segnalazione per « l'apertura » verso toni esagerati purché il nucleo della notizia corrisponda a verità: Trib. Roma 22 aprile 1989, in questa *Rivista*, 1989, p. 964.

<sup>16</sup> Pret. Roma 23 gennaio 1990, *cit.* V. anche Trib. Roma 19 gennaio 1984, Cavallari, in *Cass. pen.*, 1984, p. 1265.

<sup>17</sup> Trib. Roma 14 luglio 1989, in questa *Rivista*, 1989, III, p. 952. Il riconoscimento della natura diffamatoria delle insinuazioni e delle espressioni dubitative si ritrova già in *Cass.* 11 novembre 1975, Cadonia, in *Cass. pen. Mass.*, 1977, p. 576.

<sup>18</sup> *Cass.* 24 febbraio 1984, Di Mamero, in *Giust. pen.*, 1984, II, p. 707; *Cass.* 11 febbraio 1985, Zollo, in questa *Rivista*, 1985, p. 1022; Trib. Roma 22 novembre 1985, Intini ed altri, in *Foro it.*, 1987, II, p. 254.

V. anche Corte Europea dei diritti dell'uomo, 8 luglio 1986, Lingens, Governo austriaco, in *Foro it.*, 1987, IV, p. 50 con nota critica di V. ZENO-ZENCOVICH.

<sup>19</sup> G. VASSALLI, *op. cit.*, p. 32 ss.; P. NUVOLONE, *op. cit.*, p. 68; M. GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985, p. 77 ss. In giurisprudenza v. *Cass.* 20 gennaio 1984, Saviane, in *Riv. pen.*, 1984, p. 1098; *Cass.* 22 maggio 1984, Folli, *Ibidem*, 1985, p. 617; *Cass.* 10 settembre 1985, Tanini, in questa *Rivista*, 1986, p. 601; *Cass.* 12 dicembre 1986, Mennella, *ibidem*, 1988, p. 158; Trib. Monza 15 maggio 1989, Montanelli, *cit.*

<sup>20</sup> V. tra le tante: *Cass.* 26 marzo 1983, Narducci, Dotti, in *Dir. radiodiff.*, 1983, p. 447; *Cass.* 16 dicembre 1983, Della Capanna, in *Riv. pen.*, 1984, p. 984; *Cass.* 30 giugno 1984, Ansaloni, in questa *Rivista*, 1985, p. 168; *Cass.* 27 febbraio 1985, Gamba, *ibidem*, 1986, p. 839, con nota di M. MANTOVANI; *Cass.* 21 gennaio 1986, Gianotti, in *Foro it.*, 1988, II, p. 179, con nota di PITARRESI; *Cass.* 13 maggio 1987, Argentiero, in *Giur. it.*, 1988, II, p. 115; *Cass.* 26 gennaio 1988, Manni, in *Riv. pen.*, 1988, p. 955; *Cass.* 3 ottobre 1990, Milani, in questa *Rivista*, 1991, p. 950. In giurisprudenza di merito v. tra le tante: Trib. Torino 14 ottobre 1981, Marchisio, in *Giur. merito*, 1983, II, p. 1008; Trib. Roma 3 ottobre 1985, in questa *Rivista*, 1986, II, p. 490; Trib. Trento 18 gennaio 1991, Minà, *ibidem*, 1991, II, p. 609. In dottrina v. P. NUVOLONE, *op. cit.*, p. 80; A. ALBA-

Da questo orientamento giurisprudenziale può evincersi l'inesistenza di fonti informative privilegiate, tali, cioè, da svincolare il cronista dall'onere di verificare la verità sostanziale dei fatti che egli narra<sup>21</sup>.

Il giornalista, pertanto, ha l'onere di selezionare le fonti di informazione sulla base del criterio dell'attendibilità. La scelta di una fonte di questo tipo, peraltro, non basta poiché è necessario che l'autore della inchiesta verifichi l'attendibilità della stessa<sup>22</sup> e, in caso di fonti contrapposte, effettui un controllo delle medesime al fine di accertare la verità dei fatti che si accinge a divulgare<sup>23</sup>.

Conseguentemente, il giornalista accusato di avere leso la dignità di taluno può invocare l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca sotto il profilo putativo (art. 59, comma 4, cod. pen.) nella misura in cui riesca a fornire la prova

di un serio e diligente lavoro di ricerca nell'accertamento diretto ad eliminare ogni dubbio ed incertezza in ordine alla verità dei fatti divulgati<sup>24</sup>.

Con riferimento alle ipotesi in cui il giornalista riporti dichiarazioni di terzi che siano lesive della reputazione altrui, la giurisprudenza ritiene che il giornalista stesso risponda — entro lo schema del concorso di persone nel reato — qualora il fatto non sia giustificato dall'esercizio dello *jus narrandi*, collegato al limite della verità della notizia, che egli ha il dovere giuridico di controllare non avendo rilievo che il giornalista non sia d'accordo con le opinioni manifestate dall'intervistato, essendo all'uopo sufficiente la volontaria diffusione della dichiarazione diffamatoria<sup>25</sup>.

Tutto ciò significa che il giornalista nella sua attività di mediazione tra il fatto-notizia ed il pubblico non deve tendere a rappresentare la verità assoluta (ammesso che essa esista) ma la verità così come egli stesso l'ha conosciuta attraverso una ricerca il più possibile completa ed un controllo accurato dell'attendibilità delle fonti, al fine di evitare l'accreditamento di voci « fantasiose ». La verità, dunque, che esonera da responsabilità il giornalista, il quale abbia diffuso notizie lesive della reputazione altrui, lungi dall'essere mera verosimiglianza<sup>26</sup> si identifica con un criterio che attiene al metodo della ricerca: la correttezza. Secondo questa ricostruzione la verità dei fatti descritti costituisce per il giornalista una meta tendenziale.

È necessario, a questo punto, soffermarsi a riflettere su un aspetto particolare del tema in esame.

Sembra innegabile che l'avere subordinato la rilevanza dell'errore sulla verità del fatto alla inesistenza di una negligenza del cronista nell'accertamento della verità medesima suscita non poche riserve poiché finisce per degradare la diffamazione (che il codice penale punisce soltanto a titolo di dolo) a reato colposo, con palese violazione del principio di legalità ex artt. 25, comma 2, della Costituzione ed 1 cod. pen.

Non sono mancati, invero, autori che hanno sostenuto la necessità di introdurre tra le fattispecie legali del diritto pe-

monte, *op. cit.*, p. 578; U. FERRANTE, *Diffamazione commessa col mezzo della stampa ed esercizio putativo del diritto di cronaca*, in *Giur. merito*, 1983, p. 1005; G. FIANDACA, *Nuove tendenze repressive in tema di diffamazione a mezzo stampa?*, in *Foro it.*, 1984, II, p. 532; A. MANNA, *Diritto di cronaca: realtà e prospettive nel delitto di diffamazione a mezzo stampa*, *cit.*, p. 778 ss.; G. BONANNO, *I limiti del diritto di cronaca rispetto al reato di diffamazione a mezzo stampa*, in *Giust. pen.*, 1985, II, p. 577; A. GALLO, *Putatività ed exceptio veritatis nella diffamazione a mezzo stampa*, in *Giur. merito*, 1986, p. 489.

<sup>21</sup> Ritengono opportuno riconoscere le fonti qualificate G. VASSALLI, *op. cit.*, p. 30 ss.; G. FIANDACA, *op. cit.*, p. 535, sostiene che l'obbligo di controllo della verità deve essere commisurato alle possibilità concrete di operare il controllo stesso; cfr. anche G. CORRIAS LUCENTE, *Esercizio putativo del diritto di cronaca e fonti di informazione*, in questa *Rivista*, 1985, p. 182. In giurisprudenza merita di essere segnalata Trib. Milano 8 giugno 1987, in questa *Rivista*, 1987, p. 996. Per il riconoscimento della Agenzia Ansa come fonte « normalmente attendibile » v. Pret. Roma 24 febbraio 1989, Longhi, in *Foro it.*, 1989, II, p. 488.

<sup>22</sup> Cass. 17 aprile 1985, Di Baccio, in *Riv. pen.*, 1986, p. 349; Trib. Varese 30 settembre 1986, *cit.*; Appello Milano 24 novembre 1989, *cit.*

<sup>23</sup> Per il riconoscimento della necessità di dare voce anche alle fonti non ufficiali v. Trib. Roma 12 marzo 1988, Stajano, Emiliani, in questa *Rivista*, 1990, p. 975; v. anche Trib. Milano 18 settembre 1989, *ibidem*, 1990, I, p. 144.

<sup>24</sup> Trib. Roma 12 ottobre 1988, in questa *Rivista*, 1989, p. 960.

<sup>25</sup> V. Cass. 20 ottobre 1983, Scalfari, in *Giust. pen.*, 1984, II, p. 655; Cass. 16 gennaio 1986, Simeoni, D'Amato, in questa *Rivista*, 1986, p. 458.

<sup>26</sup> G. VASSALLI, *op. cit.*, p. 29 ritiene che « degradare la verità a verosimiglianza significa dare alla stampa un'immunità praticamente senza limiti ».

nale positivo, quella della diffamazione colposa<sup>27</sup>.

È doveroso, pertanto, precisare che, in una prospettiva *de iure condito* nell'ambito dei reati punibili a titolo di dolo, l'errore ha efficacia scusante anche se dipende da un comportamento colposo. Questa conclusione è pienamente coerente con l'ultima parte dell'art. 59, comma 4, cod. pen., secondo la quale « se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo »: dalla mancata previsione della diffamazione colposa deriva, necessariamente, la rilevanza dell'errore determinato da colpa con conseguente esclusione della responsabilità penale<sup>28</sup>.

Il giornalista, quindi, che per imperizia o negligenza abbia omesso di effettuare accertamenti dai quali la verità, o per lo meno il dubbio in ordine all'esistenza di una realtà diversa da quella da lui rappresentata, sarebbero potuti emergere, non può legittimamente essere considerato responsabile del reato di diffamazione. In questa eventualità può riconoscersi, soltanto, una responsabilità civile<sup>29</sup>.

Giova precisare, inoltre, che per la valutazione della diligenza del giornalista sembra opportuna l'applicazione sia dell'art. 1176, comma 2, cod. civ. (« nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata ») sia dell'art. 2236 cod. civ. (« se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave »). Nella eventualità, pertanto, di inchieste giornalistiche di « speciale difficoltà » per la delicatezza e complessità dei temi affrontati (soprattutto nell'ipotesi in cui sia ancora in corso il relativo processo) dovrebbe ritenersi rilevante — ai fini della esclusione della responsabilità civile — anche l'errore determinato da colpa lieve<sup>30</sup>.

Dalle considerazioni appena formulate emerge la stretta connessione sussistente tra l'elemento materiale e quello soggettivo del reato di diffamazione nonché la tendenza ad assimilare la valutazione richiesta per l'accertamento della responsabilità penale del cronista a

quello ormai da tempo praticata negli Stati Uniti, ove il riconoscimento della responsabilità consegue all'accertamento dell'*actual malice* nella diffusione della notizia (la consapevolezza, cioè, della falsità dell'addebito).

La sentenza in esame, peraltro, merita approfondimento sotto un ulteriore profilo. In essa, infatti, si legge « la intervista di Razin fu mandata in onda intera, senza tagli o aggiunte di sorta, pressoché priva di commenti »; la smentita di Umberto Ortolani, poi, « fu posta in grande risalto nella edizione del telegiornale... posta in termini di assoluta obiettività e di doverosità ».

Da queste affermazioni sembra potersi evincere un principio inderogabile in materia di inchieste giornalistiche: la verità dei fatti descritti non deve subire manipolazioni per effetto di aggiunte e/o tagli finalizzati a « contagiare » all'opinione pubblica le valutazioni che sui fatti medesimi il giornalista ha formulato. Al riguardo la sentenza n. 5259/1984 ha precisato che il limite della verità « non è rispettato quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato » ed aggiunge che la verità incompleta « è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi »<sup>31</sup>.

Il giornalista — proprio in qualità di titolare dell'obbligo di rispettare la verità essenziale dei fatti (cfr. art. 2 legge n.

<sup>27</sup> G. VASSALLI, *op. cit.*, p. 30; G.A. GIANZI, *op. cit.*, p. 126.

<sup>28</sup> In questo senso G. DELITALA, *I limiti giuridici della libertà di stampa*, in *Iustitia*, 1959, p. 396; U. FERRANTE, *op. cit.*, p. 1008; A. MANNA, *Diritto di cronaca: realtà e prospettive nel delitto di diffamazione a mezzo stampa*, cit., p. 782; G. CORRIAS LUCENTE, *op. cit.*, pp. 178-179; G. ARMATI-G. LA CUTE, *op. cit.*, p. 148.

<sup>29</sup> Il risarcimento del danno, tuttavia, non copre quello non patrimoniale poiché la diffamazione colposa non è prevista dalla legge come reato. Da ciò deriva l'opportunità di superare gli « sbarramenti » posti dall'art. 2059 c.c. V. in argomento A. MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, cit., p. 651 ss. Sul risarcimento del danno alla reputazione v. V. RICCIUTO, V. ZENO-ZENCOVICH, *Il danno da mass-media*, Padova, 1990.

<sup>30</sup> M. GARUTTI, *op. cit.*, p. 55.

<sup>31</sup> Sulla diffamazione per omissione v. C. CEDERNA, *Intervento alla Tavola rotonda « Censura e diffamazione come strumenti di emarginazione del dissenso »*, in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 307 ss.

69/1963) — deve dare spazio, nelle inchieste che conduce, a tutte le diverse posizioni ed opinioni in uno sforzo continuo di obiettività al fine precipuo di evitare che il giornalismo assuma il rilievo di « altoparlante del potere »<sup>32</sup>.

Non sembra superfluo soffermarsi, infine, su un altro principio che può essere desunto dalla sentenza in esame in cui si legge: « da tutto il testo dell'inchiesta si evince come essa fu proposta in chiave di assoluta problematicità: non fu enunciata una verità certa ed assoluta ma fu esposta una serie di elementi certi che connotavano una realtà alquanto complessa ».

Nell'ipotesi in cui, pertanto, sui fatti oggetto della inchiesta giornalistica sia ancora in corso un processo, il giornalista — nel rispetto della presunzione di innocenza *ex art. 27*, comma 2, della Costituzione — deve rifuggire da ogni forma di definitività e presentare i fatti di cui è a conoscenza in modo da rendere avvertito il pubblico che la colpevolezza non è ancora acquisita come un fatto inconfutabile<sup>33</sup>. Soltanto attraverso questa « modalità » di presentazione della notizia è possibile realizzare la tutela della persona indiziata: quest'ultima, infatti, è tenuta a « subire » esclusivamente la condanna (eventuale) legittimamente inflitta dall'Autorità giudiziaria e non anche quella (il più delle volte fondata su frettolosi ed inesatti convincimenti) formulata da coloro i quali assistono alla inchiesta televisiva<sup>34</sup>.

MARIA GABRIELLA LODATO

<sup>32</sup> V. L. BONESCHI, *Il giornalista. Profili giuridici e sociologici*, in questa *Rivista*, 1987, p. 863 ss.

<sup>33</sup> Cfr. Cass. 9 luglio 1979, Vecchiato, in *Riv. pen.*, 1980, p. 399; Cass. 18 dicembre 1980, Faustini, in *Giust. pen.*, 1982, II, p. 139; Cass. 27 giugno 1984, Nenci, in *Riv. pen.*, 1985, p. 494; In giurisprudenza di merito, v. Trib. Roma 25 febbraio 1984, Agnese, in *Foro it.*, 1985, II, p. 124; Trib. Genova 24 ottobre 1986, in questa *Rivista*, 1987, p. 239. In particolare sulla cautela che deve essere adoperata nel ribadire un addebito ritenuto falso da una precedente sentenza v. Trib. Roma 14 dicembre 1985, Barile, in questa *Rivista*, 1986, p. 518. In dottrina v. U. FERRANTE, *Cronaca giudiziaria e cosiddetta presunzione di innocenza in Giur. merito*, 1986, p. 137.

<sup>34</sup> Per il principio costituzionale della pari dignità sociale dei cittadini ciascun membro della società non può elevarsi mai « a giudice dell'altrui indegnità », così C. ESPOSITO, *op. cit.*, p. 44.